

COMUNE DI PINCARA (RO)

PARERE DEL REVISORE

N. 3

del 27/7/2018

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

Il sottoscritto dr Dario Lenarduzzi, Revisore unico del Comune di Pincara interpellato per esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 in merito a:

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

**Art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000 SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO PRESA D'ATTO DEL PERMANERE
DEGLI EQUILIBRI PER IL BILANCIO 2018
(Allegato A)).**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta salvaguardia degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Richiamati:

- l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- l'art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Esaminata la proposta n. 30 del 25/7/2018 di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto:

**Art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PRESA
D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI**

con la quale:

viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, senza necessità di variazioni;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Parere n. 3 del 27/7/2018 dell'Organo di Revisione

COMUNE DI PINCARA (RO)

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e la "Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio" del 25/7/2018 ai sensi dell'art. 193 del TUEL (Allegato sub B)).

Considerato che nel corso del 2018 sono state apportate n. 8 variazioni al bilancio di esercizio;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

VISTA

– La relazione del Responsabile del servizio finanziario da cui risultano:

1. l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo di amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria;
2. l'inesistenza di situazioni di debito fuori bilancio attestate dai responsabili dei servizi: Tecnico-manutentivo-vigilanza, economico-finanziarie e demografico;
3. la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità che riporta un saldo al 24/7/2018 di € 51.880,35 e non richiede l'adozione di ulteriori interventi correttivi;
4. lo stato di attuazione dei programmi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dr. Dario Lenarduzzi

Allegati:

- A) Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
- B) "Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio" rilasciata dal responsabile del servizio finanziario.

ALL-A



COMUNE DI PINCARA

PROVINCIA DI ROVIGO

Ufficio: RAGIONERIA

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 25-07-2018

Oggetto: ART. 193 DEL D. LGS. 267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO, PRESA D'ATTO DEL PERMANERE
DEGLI EQUILIBRI.

PARERE: Visto il parere in ordine alla REG.TECNICA art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267

Data:

Il Responsabile del servizio
CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

PARERE: Visto il parere in ordine alla REG. CONTABILE art. 49, comma 1, D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267

Data:

Il Responsabile del servizio
CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2018, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 e relativi allegati così come previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile (D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.);
- Con il medesimo atto è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2018-2019-2020;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante norme in materia di ordinamento finanziario contabile degli enti locali, il quale all'art. 193 "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*", testualmente recita:

1. *"Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*
2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*
4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo";*

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 25-07-2018 COMUNE DI PINCARA

PRESO ATTO che il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2015 non prevede periodicità diverse rispetto all'art. 193 del TUEL e quindi si rende necessario procedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini di cui all'art. 193 sopra citato;

VISTA la relazione del Responsabile del servizio finanziario da cui risultano:

l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo di amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria;

— l'inesistenza di situazioni di debito fuori bilancio;

— la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;

— lo stato di attuazione dei programmi;

relazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

UDITA l'illustrazione da parte del Sindaco circa l'argomento il quale ricorda che è da poco tempo che si è approvato il bilancio, ma che comunque è obbligo di legge fare la verifica entro il 31 luglio e con questa deliberazione viene dato atto del sussistere degli equilibri di bilancio;

Il presidente espone la proposta, precisando che nonostante le variazioni, gli equilibri contabili sono rispettati. Lo Stato di attuazione dei programmi è, quindi, garantito.

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213;

il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in forma palese.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge dai n. _____ () Consiglieri presenti e votanti il Consiglio approva.

DELIBERA

1. di approvare la relazione del Responsabile del servizio finanziario allegata al presente atto;
2. di dare atto che i dati della gestione finanziaria del Comune di Pincara non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 25-07-2018 COMUNE DI PINCARA

- gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il Bilancio di Previsione 2017 risulta essere in equilibrio;
3. di prendere atto che, pertanto, non si rende necessario adottare dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio di cui all'art. 193 del d.lgs. 267/2000;
 4. di prendere atto che allo stato attuale non sussistono situazioni di debito fuori bilancio;
 5. di prendere atto della congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;
 6. di prendere atto che l'attuazione dei programmi procede come indicato negli atti programmatori e che la Giunta li attuerà attraverso istruzioni ai responsabili dei servizi affinché si adoperino per conseguire gli obiettivi prestabiliti ai migliori livelli di efficacia e di efficienza;
 7. di dare atto che, conseguentemente alla situazione di carenza del personale, relativamente alla fase di assestamento generale di bilancio si è provveduto nei limiti del possibile, mediante variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio, rimandando un controllo puntuale della capienza delle singole voci di bilancio a verifica da effettuare entro il 30.09.2018;
 8. di allegare copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l'urgenza a provvedere,

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Sig. Presidente

PRESENTI E VOTANTI N. _____

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge dai n. _____ consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento

CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

ALL.B

COMUNE DI PINCARA
Provincia di Rovigo

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Relazione

ai sensi dell'art. 193 del TUEL 267/2000

1 La salvaguardia degli equilibri di bilancio

Premessa, riferimenti normativi e contabili

Art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6).

2. Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

La ratio dell'art.193 TUEL

L'art. 193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Nello specifico, si tratta di verificare che:

- gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;
- tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa.

L'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno, deve deliberare anche la variazione di assestamento generale, come previsto dall'art. 175, comma 8 del TUEL, che pertanto si affianca alla salvaguardia degli equilibri. Mediante tale variazione si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

L'assestamento generale del bilancio rappresenta quindi un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente.

2 Il controllo sugli equilibri finanziari

Tuel 267/2000 - Capo III "Controlli interni"

Il controllo sugli equilibri finanziari è invece stato inserito nel Capo III "Controlli interni" del TUEL 267/2000 dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237), coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 così testualmente recita:

"1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni".

Pertanto, mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno, e deve essere costituito da momenti periodici e costanti di verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui all'art. 193 rappresenta invece il momento più importante di verifica dello stato di attuazione dei programmi/progetti e degli equilibri generale di bilancio dell'ente, quindi non solo finanziari, ma anche economici e patrimoniali.

3. Monitoraggi finanziari

Riepilogando, si individuano i seguenti monitoraggi da effettuarsi in corso d'anno sugli equilibri di bilancio:

- 1) in corso d'anno: verifica degli equilibri finanziari;
- 2) entro il 31 luglio: verifica sullo stato di attuazione dei programmi, salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio.

4. Relazione finale

TUTTO ciò premesso

Visto il Tuel 267/2000;

Visto l' art. 193 del TUEL 267/2000;

Considerato l' obbligo di provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio;

Considerato che il bilancio di previsione per l' esercizio 2018-2019-2020 è stato approvato il 30.03.2018 con atto di C.C. n. 11 esecutivo a termini di legge;

Considerato che il rendiconto di gestione per l' esercizio 2017 è stato approvato il 23.05.2018 con atto di C.C. n. 18 esecutivo a termini di legge;

In relazione al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 nonché alle norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti si riferisce quanto segue:

1. Equilibri di bilancio: sulla base dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relativa alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 effettuati alla data del 25.07.2018, si è proceduto ad effettuare una proiezione degli stanziamenti 2018 confrontandoli con gli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione modificato con le variazioni adottate entro tale data. Tale ricognizione è stata effettuata tenuto conto del trend storico e basandosi anche delle informazioni ricevute dai responsabili dei servizi in merito allo stato di attuazione dei programmi e dell'esistenza/inesistenza dei debiti fuori bilancio. Si è inoltre verificato che l'accertamento dei residui attivi e passivi effettuati in sede di approvazione del consuntivo 2017 risultasse congruo con le previsioni effettuate in tale sede.

Si è inoltre verificato che le previsioni di cassa relative sia alla parte entrata e spesa fossero congruenti con le previsioni effettuate in sede di approvazione del bilancio e tali da garantire un saldo cassa finale non negativo.

Ciò posto, per le informazioni ad oggi disponibili, si ritiene che complessivamente le previsioni di bilancio garantiscono gli equilibri di parte corrente dell'esercizio 2018.

Relativamente agli equilibri di parte capitale si sono verificate altresì le condizioni per garantire il rispetto del pareggio di bilancio – obiettivo saldo di finanza pubblica.

Si è proceduto, altresì, a verificare lo stato di realizzazione dei residui evidenziando che gli stessi non dovrebbero generare una situazione di squilibrio finanziario tale da portare l'ente in disavanzo di amministrazione.

2. Attuazione dei programmi: sulla base dell'esame inerente gli equilibri di bilancio di cui al punto precedente si è proceduto a verificare che fosse assicurato l'attuazione dei programmi;
3. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio: dalle attestazioni dei responsabili dei servizi sembrerebbero non esserci debiti fuori bilancio rientranti nella casistica dell'art. 193 del Tuel.
4. Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità: si è proceduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità secondo le indicazioni di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

PROPONE

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: "Art. 193 del D. Lgs. 267/2000 Salvaguardia degli equilibri di bilancio – presa d'atto del permanere degli equilibri" con il seguente dispositivo:

1. **EQUILIBRI DI BILANCIO**: di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il bilancio, allo stato attuale, conserva il pareggio di gestione di competenza e di cassa e della gestione residui.
2. **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO**: di prendere atto, ai sensi, dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dall'attestazione dei responsabili dei servizi, della inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".
3. **CONGRUITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'**: di prendere atto che lo stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità è congruo e non necessita di iniziative di adeguamento;
4. **STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**: Prendere atto, ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 dello stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso.

Pincara, 25.07.2018

Il responsabile del Servizio Finanziario
Castigliani Mirella